

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Valentino Lenoci

Presidente

Gianluca Bordon

Consigliere

Marcello Maria Fracanzani

Consigliere Rel.

Danilo Chieca

Consigliere

Rosanna Angarano

Consigliere

Oggetto:

*IRPEF	ILOR
ACCERTAMENTO -	
MOTIVAZIONE PER	
RELATIOBEM	

Ud.18/03/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25475/2017 R.G. proposto da:

_____ rappresentato e difeso dagli avvocati _____
_____, nel domicilio eletto presso lo studio _____ –
_____ in Roma, alla via _____

-ricorrente-

contro

Agenzia delle entrate in persona del Direttore generale, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato, presso la cui sede in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 domicilia,

-resistente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche n. 321/2017 depositata il 31/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dal Co:
Marcello Maria Fracanzani.



FATTI DI CAUSA

Il contribuente sig. [REDACTED] era attinto da avviso di accertamento sintetico, redatto ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, in ragione della maggior capacità contributiva determinata dalla disponibilità di beni-indice sull'anno di imposta 2007.

Adiva il giudice di prossimità che ne rideterminava a ribasso la ripresa a tassazione, quindi impugnava in appello, esitando però nella conferma della sentenza di primo grado, donde ricorre per cassazione agitando tre motivi di doglianza, mentre l'Agenzia delle entrate si è riservata di spiegare difese in udienza.

In prossimità dell'adunanza la parte contribuente ha depositato memoria ad ulteriore illustrazione del proprio terzo motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Vengono proposti tre motivi di ricorso.

1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 dello stesso codice di rito, nonché dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, nella sostanza lamentando motivazione *per relationem* alla sentenza di primo grado, senza indicarne le ragioni di adesione con autonoma valutazione critica.

1.2. Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazione dell'art. 112 del medesimo codice, avendo omesso di pronunciare su molteplici profili ed in particolare sulla validità della delega di firma dell'atto impositivo.

1.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, avendo omesso di rilevare la carenza di delega del soggetto che ha firmato l'atto impositivo.



2. Fondato ed assorbente è il primo motivo di ricorso, relativo alla motivazione *per relationem* alla sentenza di primo grado.

Infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione *per relationem* "è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass., S.U. n.14815/2008).

Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI – 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI – 5, n. 22022/2017).

Giudice del fatto processuale, questa Suprema Corte di legittimità rileva che la sentenza in scrutinio non riporta la motivazione di primo grado, né indica le ragioni per cui la ritiene convincente, né per quali ragioni i motivi d'appello debbano ritenersi irrilevanti, impedendo così ogni sindacato sul percorso logico ed argomentativo che sostiene la sentenza in scrutinio.



Donde il motivo è fondato ed assorbente degli ulteriori motivi.

3. In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza dev'essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si attenga ai superiori principi enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per le ragioni attinte dal primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.

Il Presidente

Valentino LENOCI

